

Beneficio della cd. neutralizzazione ex art. 37, ultimo comma, d.P.R. n. 818 del 1957 - Applicabilità ai periodi di iscrizione presso la gestione dei dipendenti pubblici - Condizione di non maturazione del diritto a pensione.

In base all'art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 818 del 1957, il beneficio della c.d. neutralizzazione - in forza del quale i periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono esclusi dal quinquennio, antecedente alla domanda di prestazione, per il quale deve sussistere il requisito assicurativo previsto per la prestazione richiesta - è applicabile anche per gli iscritti alla gestione previdenziale esclusiva per i dipendenti pubblici, essendo ricompresa tra le forme di previdenza obbligatoria anzidette, purché l'iscrizione a tale gestione esclusiva non abbia fatto maturare alcun trattamento previdenziale.

Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 8631 del 02/04/2024 (Rv. 670629-01)